RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri. Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1952, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"
Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it